



Comune di Limido Comasco

Provincia di Como

AREA: URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE –
TERRITORIO – ECOLOGIA E AMBIENTE – QUALITÀ
servizio lavori pubblici - manutenzione

Prot. 2011 .../..... Lì,

**REGOLAMENTO PER LAVORI, FORNITURE
DI BENI E DI SERVIZI
DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA**

Approvato con deliberazione
di C.C. n. 022 del 26/09/2011

SOMMARIO



Sede: via Roma, 13 – 22070 Limido Comasco (CO)
Tel. 031935705 – Fax 031895210 – P.Iva 00434590139
e-mail info@comune.limidocomasco.co.it
sito www.comune.limidocomasco.co.it

Mod. ...-.....



Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Modalità di acquisizione in economia e limiti di spesa
Art. 3	Tipologie inerenti a beni e servizi affidabili in economia
Art. 4	Tipologie inerenti ai lavori affidabili in economia
Art. 5	Divieto di frazionamento
Art. 6	Interventi misti
Art. 7	Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
Art. 8	Interventi in economia mediante amministrazione diretta
Art. 9	Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
Art. 10	Atti della procedura
Art. 11	Scelta del contraente
Art. 12	Offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 13	Forma de contratti
Art. 14	Contratti aperti
Art. 15	Mezzi di tutela
Art. 16	Interventi d'urgenza
Art. 17	Lavori di somma urgenza
Art. 18	Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
Art. 19	Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette
Art. 20	Garanzie
Art. 21	Revisione prezzi
Art. 22	Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
Art. 23	Contabilizzazione e liquidazione dei lavori a cottimo fiduciario
Art. 24	Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive
Art. 25	Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
Art. 26	Inadempimenti
Art. 27	Verifica e collaudo
Art. 28	Entrata in vigore
Art. 29	Disposizioni finali

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito denominati "interventi", in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D. Lgs. 163/2006, di seguito denominato "codice".

2. L'acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni o ove le convenzioni siano esaurite o i prezzi delle convenzioni siano adottati come base al ribasso.

Art.2 - Modalità di acquisizione in economia e limiti di spesa

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:

- a. in amministrazione diretta;
- b. a cottimo fiduciario.

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ai 50.000 euro.

3. Sono acquisiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a operatori economici.

4. I lavori, le forniture ed i servizi in economia sono ammessi per importi fino a 120.000 euro, e per le tipologie indicate rispettivamente ai successivi artt. 3 e 4 del presente regolamento.

Art.3 – Tipologie inerenti a beni e servizi affidabili in economia

1. E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i seguenti beni e servizi per ogni singola fattispecie di seguito indicata:

N.	Descrizione
1	Forniture e servizi necessari alla riparazione, adattamento e manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici e dei servizi
2	Forniture di arredi, suppellettili, materiali elettorali, fotocopiatrici, climatizzatori, macchine di ufficio ed attrezzature varie e spese per la loro riparazione e manutenzione

3	Materiale di cancelleria, audiovisivo, libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni per gli uffici, per le scuole e per la biblioteca, anche su supporto informatico o tramite abbonamenti on line
4	Rilegatura di deliberazioni, determinazioni, contratti e atti amministrativi in genere e pubblicazioni varie
5	Acquisizione di beni e servizi informatici ed affini e spese per la loro manutenzione
6	Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati, hardware del sistema informatico comunale, telefax e telex, ecc.
7	Acquisto materiale di uso e consumo, minuteria ed attrezzature per manutenzioni ordinarie e per il funzionamento dei servizi comunali
8	Servizi di editoria, stampa, riproduzione atti e documenti, divulgazione di bandi o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione; avvisi ed inserzioni pubblicitarie, traduzioni
9	Servizi di elaborazione grafica, riproduzione fotografica, fotocinematografica, videoriproduzione, tecnologia audiovisiva
10	Spese per conferenze, convegni, riunioni, mostre, cerimonie di rappresentanza, solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie
11	Acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi; stemma e gonfalone
12	Spese di rappresentanza
13	Spese concernenti il funzionamento degli organi collegiali costituiti a norma delle vigenti disposizioni, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza
14	Spese per corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie
15	Acquisto e confezione di abiti borghesi, divise, speciali capi di vestiario, tute, camici, indumenti da lavoro e relativi accessori; spese di riparazione e di lavanderia
16	Spese relative ad adempimenti ex D.Lgs. 626/94 ivi compresi gli incarichi al medico competente e al responsabile del servizio prevenzione e protezione

17	Spese relative ad accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio
18	Acquisto di farmaci, parafarmaci, cassette pronto soccorso e prodotti vari
19	Servizio di somministrazione di lavoro
20	Servizi assicurativi
21	Servizi di brokeraggio in materia di polizze assicurative
22	Servizi legali e di consulenza legale
23	Servizi di recupero e riscossione crediti; provviste e servizi per la corretta gestione dei servizi tributari
24	Servizi di raccolta pubblicità e sponsorizzazioni
25	Spese per onoranze funebri
26	Servizi affini al censimento
27	Spese per riordino, inventariazione, sistemazione archivio, ivi compresi i servizi di consulenza
28	Servizi nel campo assistenziale, sociale, culturale, sportivo e scolastico; compresi corsi e manifestazioni di vario genere
29	Servizi di trasporto persone
30	Spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per carico e scarico di materiali
31	Provviste e servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi nonché dei servizi pubblici, anche a domanda individuale, compresi il trasporto scolastico, la mensa scolastica, l'assistenza pre e post scolastica e similari
32	Acquisto di materiale di uso e consumo didattico e ricreativo per i servizi comunali e la realizzazione di iniziative dagli stessi promosse
33	Spese concernenti il funzionamento degli istituti scolastici
34	Servizi inerenti al controllo, alla custodia, alla cura ed alla tutela degli animali ivi compresi i servizi di gestione dei canili, ecc.
35	Servizi di custodia e di vigilanza dei locali in uso o in proprietà
36	Servizio di raccolta e smaltimento dei RSU ed assimilati, della differenziata e servizi affini compresa la rimozione delle neve dalle strade, spargimento sale e sabbia e le spese per eliminazione degli scarichi di fognatura
37	Spese per l'illuminazione, il riscaldamento e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, spese telefoniche, spese per

	l'acquisto di macchinari ed attrezzature e spese di allacciamento
38	Servizi necessari per la gestione delle pratiche relative alle domande di assegnazione degli alloggi di E.R.P. o simili, ed adempimenti conseguenti
39	Studi, consulenze, rilevamenti per la compilazione di progetti; elaborazioni propedeutiche alla realizzazione di progetti; interventi, progetti ed incarichi professionali, culturali, sociali, socio-educativi, di qualificazione scolastica o rivolti alle scuole, o comunque all'infanzia e all'adolescenza
40	Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata (esclusi quelli di valore superiore alle soglie individuate dal d.lgs. 163/2006)
41	Servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, di sperimentazione tecnica ed analisi
42	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari e fornitura di materiale di pulizia, spese per la derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi; spese di imbiancatura e tinteggiatura
43	Servizi cimiteriali
44	Servizio di manutenzione e cura del verde pubblico
45	Spese relative alla segnaletica stradale
46	Acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie, materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti
47	Acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzatura antincendio
48	Materiale di ferramenta, beni di qualsiasi natura necessari al buon funzionamento degli immobili comunali
49	Fornitura di attrezzature per il gioco, per l'arredo urbano, per gli impianti sportivi
50	Fornitura di mezzi ed attrezzature per la mobilità quali ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica
51	Spese per fornitura sale e prodotti chimici in genere
52	Altre spese non previste nell'elenco per le quali, per l'esiguità del valore e/o per la motivata urgenza di acquisizione del bene o del servizio, sarebbe antieconomico l'esperimento di gara ad evidenza pubblica
53	Provviste e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; forniture e servizi di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore; compimento di attività e provviste di beni da fare in danno a soggetti determinati

	e inadempienti a prescrizioni specifiche
54	Acquisizione di beni e servizi nel caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale
55	Acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente
56	Acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di sopravvenuta necessità di integrazione o completamento delle prestazioni previste da un contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo
57	Acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio pubblico
58	Fornitura e servizi non previsti nei punti precedenti e riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all'art. 125 comma 10 D. Lgs. 163/06

Art.4 - Tipologie inerenti ai lavori affidabili in economia

1. E' possibile il ricorso all'acquisizione in economia dei lavori per gli interventi di manutenzione del patrimonio comunale in genere, per l'esecuzione di lavori pubblici di modesta entità, nonché per le altre tipologie di cui all'art. 125 c. 6 del codice. Nei casi in cui l'esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare dal verbale di cui al successivo art. 15, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:

a) per il servizio delle strade:

- le riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri sostegno, rovine di manufatti ecc.;
- la manutenzione delle strade e relative pertinenze quali raccordi, svincoli ed accessori sia pedonali che carrai;
- lo spurgo delle cunette, delle chiaviche e le piccole riparazioni ai manufatti;
- la manutenzione di barriere e protezioni stradali;
- nuovi raccordi, svincoli ed accessori sia pedonali che carrai.

b) per il servizio delle acque pubbliche e delle fognature:

- la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi e delle fognature;
- le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;
- gli allacciamenti delle utenze ai suddetti servizi

- c) per il servizio relativo agli immobili di proprietà del comune:
- la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti;
 - a riparazione e adattamento dei locali;
- d) per il servizio in genere dei lavori pubblici:
- la manutenzione dei giardini, dei parchi, viali, passeggi e piazze pubbliche e arredo urbano, nonché dei residui di stradali caduti in uso pubblico;
 - l'innaffiamento, il taglio dell'erba dei cigli e delle scarpate stradali;
 - la manutenzione dei cimiteri;
 - i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
 - i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;
 - i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione e dei ribassi d'asta nei lavori dati in appalto;
 - ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo ed il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente esperite le procedure aperte, ristrette, oppure nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano avuto esito positivo le procedure negoziate;
 - i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco;
 - i lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;
 - i lavori non ricompresi nei punti precedenti del presente comma ed i lavori riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all'art. 125 c. 6 del D. Lgs. 163/06 e per importi non superiori a 100.000 euro.
3. Possono altresì eseguirsi in economia i lavori pubblici non ricompresi nelle tipologie di cui al precedente comma, relativi ad opere pubbliche di modesta entità, per un importo fino a 100.000 euro.

Art. 5 - Divieto di frazionamento

1. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 6 – Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina del settore prevalente, fatta salva la possibilità di interventi separati.

2. Qualora per qualsiasi motivo non si ricorra ad interventi separati, si applica il limite economico all'intervento considerato interamente.

Art. 7 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.

3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 8 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 7, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.

2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 7, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 9 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 7 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. La lettera di invito, di norma, contiene:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;

f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;

g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;

h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;

i) la risoluzione del contratto a semplice dichiarazione del R.U.P. (art. 137 D.Lgs 163/06)

l) il codice identificativo di gara CIG;

m) la dichiarazione di assoggettazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;

n) DUVRI nei casi in cui necessita;

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;

c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;

d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.

e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.

Art. 10 - Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax, via posta elettronica o via PEC. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 15 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 16, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella sola lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 7, sentito il RUP,

può predisporre un progetto esecutivo composto dagli elaborati previsti dalle vigenti normative oppure predisporre un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 7 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

5. Nel caso di lavori a cottimo fiduciario con progetto esecutivo predisposto dall'UTC o altro tecnico di fiducia, non urgenti, lo stesso è soggetto ad approvazione da parte della Giunta Comunale.

Art. 11 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;

b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

4. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

Art. 12 – Forma dei contratti

Fino all'approvazione di apposita disciplina da prevedere nel regolamento generale dei contratti, per la stipula di contratti di appalto di quanto previsto nel presente regolamento, ove la legge non disponga diversamente, si applicano le seguenti disposizioni:

1. per contratti di appalto di lavori, forniture di beni e servizi di importo inferiore ad euro 10.000,00 IVA compresa: trasmissione all'impresa individuata di lettera commerciale sottoscritta dal responsabile;
2. per contratti di appalto di lavori, forniture di beni e servizi di importo da € 10.000,00, fino a € 20.000 IVA esclusa: a mezzo di sottoscrizione – da parte del fornitore individuato - di contratto in scrittura privata, con applicazione di imposta di bollo ed esenzione da diritti di segreteria, soggetta a registrazione solo in caso d'uso; una copia di tale contratto dovrà essere conservato agli atti dell'area Segreteria/Affari generali;
3. contratti d'appalto di lavori, forniture di beni e servizi di importo superiore a € 20.000,00, IVA esclusa e contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi derivanti da procedure aperte o ristrette, indipendentemente dall'importo: a mezzo di atto pubblico amministrativo rogato dal Segretario comunale e soggetto ad imposta di bollo e a diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 604/62; tale contratto dovrà essere iscritto nel repertorio dei contratti, registrato e l'originale conservato in fascicoli separati a cura dell'area Segreteria/Affari generali.

Art. 13 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che ha determinato l'affidamento.
3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti o professionisti incaricati in servizio presso l'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Art. 14 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 9 comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;

d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 7 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;

b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 15 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 239 (*Transazione*) e 240 (*Accordo bonario*) del Codice degli Appalti.

Art. 16 - Interventi d'urgenza

1. Nei in cui casi l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 7 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stime dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 17 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 15, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 7 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 18 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 15 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 16 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 7, 15 e 16, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile di cui all'articolo 7 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 19 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 7, 11 e 17 del presente regolamento, possono essere

individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 20 - Garanzie

1) garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, da presentarsi secondo le modalità dell'art 75 del D.Lgs. 163/06, è da effettuarsi per gare aventi base d'asta superiore a € 20.000,00 o nei casi in cui sia richiesta dal responsabile del Procedimento;

2) garanzia sull'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità in esso previste non è da effettuarsi nel caso di soggetti affidatari in cui l'importo a base di gara si inferiore o uguale a € 10.000,00, se non diversamente stabilito dal responsabile del procedimento

Art. 21 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 22 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 7, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;

b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 23 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 7, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come apparenti a tanti lavori fra loro diversi (art, 198 DPR 207/10)
4. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) dei pagamenti già effettuati;
 - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
 - a) l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Art. 24 – Lavori, servizi o forniture non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori, servizi o forniture non previsti, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

Art. 25 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 7, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all'ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - e) il n° CIG della gara e se dovuto il CUP;
 - f) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di cui all'articolo 7, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 26 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

I

Art. 27 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 10.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 2.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 25, comma 3, lettera b).
3. Il collaudo è eseguito dal responsabile di servizio di cui all'articolo 7

Art. 28 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. I limiti degli importi indicati nel presente regolamento s'intendono automaticamente adeguati in base all'art. 125 del D. Lgs 163/2006 per intervenute disposizioni di legge nel rispetto del meccanismo di adeguamento di cui all'art., 248 del Decreto predetto

2. Qualsiasi sopravvenuta ulteriore modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione nel presente testo.